

Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.**

### **Art. 23**

*(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)(1)(2)*

1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 39/2010, nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009

2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021